

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

L'Università Agraria di GRAFFIGNANO costituita a norma della legge n.397 del 4 Agosto 1894 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della Comunità originaria di GRAFFIGNANO a norma dell'art.1 Legge n.168 del 20 Novembre 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28 Novembre 2017 ed entrata in vigore il 13 Dicembre 2017).

Con delibera 5 del 03/07/2026 assume la denominazione di **DOMINIO COLLETTIVO DELL' UNIVERSITÀ AGRARIA DI GRAFFIGNANO**. L'Ente è dotato della potestà di autonormazione ai sensi dell'art.1 legge 168/2017 e costituisce persona giuridica di diritto privato .

ARTICOLO 2

SEDE DELL'ENTE

L'Università Agraria di GRAFFIGNANO ha la sede legale nel territorio del Comune di GRAFFIGNANO in Via Luigi Cori n.2.

ARTICOLO 3

STEMMA DELL'ENTE

L'Università Agraria di GRAFFIGNANO ha un proprio stemma rappresentato da: "Scudo Sannitico moderno di colore bianco, merlato di oro, troncato, nel 1° campo da corona turrata tricolore italiano, poggiata su bande verdi e rosse; nel 2° campo in cuore, da ghirlanda d'ulivo contornante il Castello Baglioni di GRAFFIGNANO, sormontato e abbassato da lambrecchini tricolore italiano e testo con la dicitura "UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO".

ARTICOLO 4

PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'Ente è costituito da l'antico originario accertato e definito con terreni, superfici pascolive e forestali ed è iscritto nel catasto del Comune di GRAFFIGNANO ai Fogli Catastali 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17 . Il regime giuridico di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' E FINALITA' DELL'ENTE

L'Università Agraria di GRAFFIGNANO amministra, a fine socio-economico-produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della Comunità di abitanti

di GRAFFIGNANO a norma dell'art.2 e 3 della legge 168/2017 in conformità del presente Statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalle legge 168/2017 e recepite nel presente Statuto.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio e dei diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti: di produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili, nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli Utenti titolari.

ARTICOLO 6

COMUNITA' DEGLI ABITANTI

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nel Comune di GRAFFIGNANO.

ARTICOLO 7

LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO DI VOTO

La lista degli Utenti deve indicare:

- a) Cognome e Nome;
- b) Indirizzo;
- c) Codice fiscale.

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

ARTICOLO 8

ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI

In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli Utenti dell'Università Agraria:

- a) I cittadini naturali del Comune di GRAFFIGNANO;
- b) I residenti stabili da almeno 5 anni nel Comune di GRAFFIGNANO;
- c) Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini Utenti e siano residenti stabili nel territorio del Comune;
- d) I figli di cittadini che abbiano compiuto diciotto anni di età;
- e) E' fatto salvo il diritto di utente elettore a tutti gli iscritti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Non possono essere iscritti nella lista degli Utenti, e se iscritti decadono:

- gli Amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di denaro dell'Ente con sentenza di primo grado.
- Gli Utenti morosi o debitori verso l'Ente da almeno 2 anni.

ARTICOLO 9

CANCELLAZIONE DALLA LISTA DEGLI UTENTI

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

- per mancato rispetto dello Statuto;
- per morosità o debito verso l'Ente da almeno 2 anni;
- per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'Ente e/o i suoi Amministratori;
- per danneggiamento del Patrimonio dell'Ente o per l'uso del Patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentarie.

La cancellazione dalla lista degli Utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 10

INELIGGIBILITA'/INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMPRESO IL PRESIDENTE

Non possono essere eletti Consiglieri e Presidente dell'Ente, e se eletti decadono:

- a) Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.
- b) I dipendenti del Comune di GRAFFIGNANO, della Provincia di Viterbo e della Regione Lazio.
- c) Coloro che temporaneamente si trovano in lite con l'Ente o debitori nei confronti dell'Ente
- d) Coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva.

ARTICOLO 11

ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono:

- 1) L'assemblea degli Utenti con diritto di voto
- 2) Il Consiglio di Gestione
- 3) La Giunta Esecutiva
- 4) Il Presidente
- 5) Il Vice Presidente
- 6) Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEGLI UTENTI E CONSIGLIO DI GESTIONE

L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti i cittadini residenti nel Comune di GRAFFIGNANO iscritti nelle liste elettorali dell'Ente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità comunque almeno una volta l'anno in occasione del Bilancio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente e sulla bacheca dell'Università Agraria.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se si raggiunge il 50% degli iscritti nelle liste elettorali dell'Ente; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli Utenti presenti.

Per il Consiglio di Gestione, in prima convocazione, occorre il numero legale dei consiglieri eletti e in seconda convocazione, che deve avvenire un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, il Consiglio può deliberare qualsiasi sia il numero dei Consiglieri presenti.

L'iscrizione nelle liste elettorali dell'Assemblea avviene a domanda come previsto dal precedente articolo 8.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, Il Consiglio delibera sull'accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglienza, viene data comunicazione agli interessati che possono ricorrere al Collegio dei Probiviri nei 30 giorni successivi.

La cancellazione dalla lista degli Utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell'interessato o disposta dall'Ente quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) Per decesso;
- b) Per trasferimento della residenza dal Comune di GRAFFIGNANO;
- c) Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente articolo 8

ARTICOLO 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) E' dotata di capacità di autonormazione, giusto l'art.1 comma 1 lett. "b" della legge 168/2017.
- 2) Approva il Bilancio preventivo e le variazioni allo stesso nonché il conto consuntivo.
- 3) L'approvazione del Bilancio Preventivo, nonché il conto consuntivo, in caso di urgenza, possono essere approvati dal Consiglio di Gestione.
- 4) Delibera sulle richieste di destinazione di uso dei terreni ai sensi dell'art.12 legge 1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art.39 R.D. n.332/1928.
- 5) Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art.3 comma 1 lettera "b" punti 1, 2, 3 e 4 della legge 97/1994, nei termini e in conformità della legge 168/2017 art.3 comma 2 punto 7.

- 6) Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla legge 168/2017.

ARTICOLO 14

SISTEMA DI VOTAZIONE

- 1) Il Consiglio di Gestione viene eletto dall'Assemblea degli Utenti con diritto di voto.
- 2) Al termine del mandato il Presidente indice nuove elezioni entro 30 giorni dalla scadenza.
- 3) Le Liste dei candidati sono composte da 7 consiglieri.
- 4) I candidati devono essere iscritti nelle liste degli Utenti con diritto di voto e possono essere iscritti solamente in una lista.
- 5) Le liste devono contenere: - nome della lista – nome, cognome, luogo di nascita, residenza e codice fiscale dei candidati. Le stesse devono essere presentate alla segreteria dell'Ente entro 20 giorni prima dallo svolgimento delle elezioni.
- 6) Gli Utenti con diritto di voto possono esprimere la propria preferenza per una sola lista; possono altresì esprimere una sola preferenza relativa ai candidati all'interno della lista votata.
- 7) Viene proclamata vincente la lista che ottiene la maggioranza dei voti rispetto alle altre liste.
- 8) I 5 consiglieri della lista vincente che hanno ottenuto più preferenze saranno nominati consiglieri e resteranno in carica per 5 anni.
- 9) Entro 10 giorni dalla data di proclamazione della lista vincente, i Consiglieri eleggono: il Presidente dell'Ente – il Vice Presidente – la Giunta esecutiva.
- 10) Al Consiglio di Gestione non sono ammessi i consiglieri di minoranza
- 11) Se presente una sola lista non necessita raggiungere il quorum degli Utenti ammessi al voto

ARTICOLO 15

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione viene eletto dall'Assemblea degli Utenti con diritto di voto ed è composto da 5 consiglieri compreso il Presidente e resta in carica 5 anni

La competenza del Consiglio di Gestione è relativa ai seguenti atti fondamentali:

- 1) Approva i regolamenti: - per l'amministrazione del patrimonio – per l'esercizio degli usi collettivi – per il godimento dei beni della Comunità – per la contabilità – per le sanzioni per violazione dello Statuto e dei regolamenti;
- 2) Predispone i Bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente;
- 3) In caso di bisogno il Consiglio di Gestione può deliberare l'aumento dei canoni dovuti all'Ente;
- 4) In caso di urgenza approva il Bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo di cui darà comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea;
- 5) I Programmi, le relazione previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
- 6) La costituzione e la modificazione di forme associative;

- 7) L'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti e le tariffe per la fruizione dei beni ed i servizi;
- 8) La contrazione dei mutui;
- 9) Gli accordi di programma con altri Enti;
- 10) Le deliberazioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea sono pubblicate sul sito dell'Università Agraria;
- 11) Le delibere possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 16

COMPETENZA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- 1) La Giunta Esecutiva è composta da due Consiglieri e dal Presidente dell'Ente
- 2) La Giunta esecutiva collabora con il Presidente dell'Ente Agrario nella sua amministrazione ad opera attraverso deliberazioni collegiali; alla stessa competono tutti gli atti amministrativi che dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio di Gestione, al Presidente dell'Ente Agrario e al Segretario dell'Ente
- 3) Essa riferisce annualmente al Consiglio di Gestione sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 4) Approva i preventivi di spesa dandone comunicazione orale al Consiglio di Gestione.
- 5) Approva gli Storni di Bilancio dei quali darà comunicazione alla Prima seduta del Consiglio di Gestione.
- 6) Approva le richieste di affrancazione dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, curandone l'adeguamento all'effettiva realtà economica.

ARTICOLO 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri "uomini onesti", persone che per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrari sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Utenti con suffragio universale diretto e, a scrutinio segreto, tra gli iscritti nella lista elettorale dell'ente e resta in carica cinque anni.

Qualsiasi utente con una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni può ricoprire la carica di Proboviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 5 anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con poteri di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione.

La Funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme Statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali, ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione del Consiglio di Gestione, su segnalazione di almeno 5 utenti e vigila sul rispetto dello statuto, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistono le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art.10 del presente Statuto.

I tre che avranno ottenuto le maggiori preferenze faranno parte del collegio dei probiviri e tra loro nomineranno il Presidente.

Il Presidente al Collegio dei Probiviri può partecipare alla riunione del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

ARTICOLO 18

LUOGO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio, in via di massima, si riunisce presso la sede dell'Ente in Via Luigi Cori n.2 , come indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure tutte le volte che almeno due Consiglieri di Gestione ne abbiano fatta richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 3 giorni prima della riunione mediante consegna scritta e, in caso di urgenza, orale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

Alle adunanze consiliari partecipa il Segretario dell'Ente, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le funzioni del segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente alla seduta in svolgimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili se votate con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

Per ragioni di trasparenza e per il solo scopo di darne informazione agli Utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di Gestione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente.

ARTICOLO 19

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE

- 1) Il Presidente rappresenta l'Ente Agrario, convoca e presiede la Giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento della segreteria e all'esecuzione degli atti.
- 2) Egli svolge inoltre i seguenti compiti:
 - ha la rappresentanza legale dell'Ente Agrario e può stare in giudizio nei procedimenti giudiziali ed amministrativi come attore e convenuto;
 - nomina e revoca il segretario dell'Ente Agrario e gli impartisce direttive generali in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
 - con lo stesso provvedimento di nomina, fissa anche gli emolumenti a lui spettanti come da indicazione del Consiglio di Gestione;
 - coordina e stimola l'attività della Giunta Esecutiva;
 - concorda con la Giunta le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente Agrario;
 - determina gli orari di apertura al pubblico e la segreteria dell'Ente Agrario;
 - promuove, anche tramite il suo segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente Agrario;
 - convoca il Consiglio di Gestione e l'assemblea degli Utenti;
 - ha diritto al rimborso delle spese sostenute riguardanti l'attività dell'Università Agraria;
 - in caso di decadenza o di dimissione del Presidente le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal vice Presidente che, entro dieci giorni dall'avvenuto, convoca il Consiglio di Gestione che nomina come consigliere il primo dei non eletti della lista vincente. Il Consiglio di Gestione così composto eleggerà al suo interno il Presidente;
 - la cessazione dalla carica di Presidente può avvenire per dimissioni dello stesso e, se incorre, a quanto precede all'articolo 8 del presente Statuto;
 - entro 30 giorni del proprio mandato indice le nuove elezioni;

ARTICOLO 20

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

- 1) Il Segretario dell'Ente Agrario è nominato dal Presidente dell'Università Agraria sulla base di un rapporto fiduciario:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico –amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente Agrario, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative e ne coordina l’attività;
- partecipa con Funzioni Consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Gestione e della Giunta Esecutiva e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere tecnico sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze;
- e’ responsabile della correttezza amministrativa dell’Ente;
- autentica scritture private e atti unilaterali nell’Interesse dell’Ente Agrario;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Ente.

2) Le funzioni del Segretario dell’Ente Agrario:

- sono incompatibili con quelle del Segretario Comunale di GRAFFIGNANO;
- possono essere svolte da chi disponga di un Titolo di Studio idoneo a svolgere le funzioni che gli competono;
- formula gli schemi di bilancio di Previsione per capitoli e programmi;
- predispone il Rendiconto Economico finanziario;
- sottoscrive, per conto dell’Ente Agrario, tutti i contratti di cui esso è parte contraente, se non diversamente previsto con specifico atto deliberativo.

ARTICOLO 21

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

- 1) Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplificata di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione Patrimoniale e Finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’Esercizio.
- 2) Resta nella facoltà dell’Ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di Segreteria affidato ad un apposito Istituto Bancario, dal momento che si può gestire la contabilità anche in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema di una associazione privata.

- 3) Il Bilancio di chiusura di esercizio (Consuntivo) deve essere approvato entro il mese di Aprile dell'anno Successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 22

SERVIZIO ECONOMATO

Il servizio di economato è costituito per le esigenze dell'Ente Agrario e per i servizi esterni e di istituto e per le piccole spese sostenute per l'ufficio.

Il servizio di economato è retto dal Presidente dell'Università Agraria o da un suo incaricato.

Va istituito un registro di carico e scarico per i movimenti del contante.

ARTICOLO 23

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Ente Agrario può procedere a licitazione privata con cooperative o associazioni ponendo a base d'asta il prezzo risultante del computo metrico estimativo redatto da tecnico professionista abilitato nella materia e nell'uopo incaricato per l'appalto di:

- Taglio dei Boschi;
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, immobili e di strutture agricolo-zootecniche;
- Lavori di seminatura, trebbiatura, falcio, sementatura, pressatura e trasporto di prodotti agricoli
- Vendita di bestiame.

Al fine dell'aggiudicazione, a parità di offerta, avranno priorità i giovani, le cooperative o associazioni formate da Utenti.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta, purchè venga inserita detta dicitura nel bando di gara.

ARTICOLO 24

ORDINANZE ORDINARIE

Per dare attuazione alle disposizioni del presente Statuto e di regolamenti, il Presidente dell'Ente Agrario emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti obblighi positivi o negativi da adempiere ai soggetti a seconda dei casi.

ARTICOLO 25

ORDINANZE STRAORDINARIE

- 1) In materia di disciplina sull'attività agro-zootecnica il Presidente dell'Ente può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza nell'interesse pubblico. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.
- 2) Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata all'interessato o agli interessati.
- 3) Se l'Interessato o gli interessati non adempiono all'ordine impartito dal Presidente dell'Ente entro il termine stabilito dall'ordinanza essa verrà eseguita d'ufficio. Delle spese incontrate sarà fatta una nota spese, resa esecutiva con delibera della Giunta esecutiva, che sarà posta a carico degli inadempienti.

ARTICOLO 26

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge 168/2017.

ARTICOLO 27

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto adottato per la maggior parte ai sensi della legge 20 novembre n.168/2017, sarà pubblicato sul sito web dell'ente per 30 giorni consecutivi. Al termine dei trenta giorni dalla data di Pubblicazione all'albo elettronico dell'Ente Agrario il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione dell'Assemblea degli Utenti.
- 2) Il Consiglio di Gestione fissa la modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte degli Utenti, degli Enti e Associazioni, e delle persone giuridiche che hanno sede nell'area di competenza dell'Ente Agrario.

